

STATUTO

**COMETA - CONSORZIO DI
COOP. SOCIALI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LA SPEZIA SP VIA CADORNA 24

Numero REA: SP - 74543

Codice fiscale: 00796920114

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-07-2017 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO	"B"	REP. 92452 RACC. 27.821
			TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
			Articolo 1 - Costituzione e denominazione
			E' costituita, ai sensi della Legge n. 381/1991 e successive
			modificazioni ed integrazioni, con sede nel comune di La Spe-
			zia la Società cooperativa denominata "Cometa" Consorzio di
			Coop. Sociali - Società Cooperativa Sociale.
			Al Consorzio, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice
			Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applica-
			no, in quanto compatibili, le norme sulle Società per Azioni.
			Il Consorzio ha sede nel Comune di La Spezia all'indirizzo ri-
			sultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro
			delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni
			d'attuazione del codice civile.
			La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo
			del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'Organo
			amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti
			all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci
			decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da
			quello sopraindicato.
			Sedi secondarie, sedi operative, filiali, succursali, agenzie,
			uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero, po-

	tranno essere istituite o soppresse con semplice decisione	
	dell'Organo amministrativo.	
	Il Consorzio potrà dare adesione ad una o più Associazioni ri-	
	conosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperati-	
	vo.	
	Art. 2 - Durata	
	Il Consorzio ha durata fino al 31/12/2040 e potrà essere pro-	
	rogato con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo	
	il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II - SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 - Scopo mutualistico	
	Il Consorzio è una società a capitale variabile con scopo mu-	
	tualistico e, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.	
	10 della legge 23 luglio 2009 n. 99 e successive modificazioni	
	ed integrazioni, deve essere iscritta presso l'Albo delle So-	
	cietà Cooperative di cui all'art. 2512, secondo comma, e	
	all'art. 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del	
	codice civile.	
	Il Consorzio s'ispira ai principi che sono alla base del movi-	
	mento cooperativo mondiale ed agisce riferendosi ad essi.	
	Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associa-	
	zionismo tra cooperative, il rispetto della persona, priorita-	
	rio rispetto a suggestioni di carattere economico e tecnologi-	
	co, la democraticità interna ed esterna, specialmente nei suoi	
	aspetti di partecipazione e corresponsabilità.	

Il Consorzio, operando secondo questi principi, intende impegnarsi in attività ed iniziative volte a favorire le cooperative consorziate nel raggiungimento dei loro fini nonché promuovere la costituzione di nuove cooperative sociali e lo sviluppo e la promozione dei valori morali e sociali della Cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo Italiano e della società tutta.

Il Consorzio, conformemente all'articolo 1 della Legge n. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni non ha scopo di lucro e si propone di sostenere e coordinare le cooperative socie nelle attività e si prefigge:

- a) la gestione di servizi sociosanitari e educativi;
- b) lo svolgimento d'attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consorzio si configura pertanto come soggetto sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi sociosanitari ed educativi e quella connessa con l'avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati che può attivare sia direttamente sia operando con affidamento alle cooperative associate.

Il Consorzio, inoltre, è retto e disciplinato secondo il principio della mutualità prevalente, senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata la continuità d'occupazione lavo-

rativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori delle cooperative associate.

Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi.

Articolo 4 - Oggetto sociale

4.1 Il Consorzio, senza fine speculativo, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale delle cooperative al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile .

4.2. In relazione ai propri scopi il Consorzio, costituito anche ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 381/91 e successive integrazioni e modificazioni, ha per oggetto le seguenti attività:

1. operare nel campo della solidarietà sociale stimolando la collaborazione fra le cooperative e tutti coloro che intendono operare con finalità di prevenzione, di promozione umana e di inserimento sociale di coloro che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, coordinando l'attività degli associati in modo da renderla più produttiva, razionale ed incisiva sul tessuto sociale;

2. promuovere e favorire attraverso gli adeguati interventi, la gestione di attività di promozione e sostegno della cooperazione in ogni sua forma e il sorgere di nuove iniziative di cooperazione, in particolare delle cooperative di solidarietà sociale;

6 di 60

	nali e regionali e locali concernenti l'assistenza socio-	
	sanitaria, le comunità terapeutiche, la cultura, l'attività	
	scolastica ed interventi educativi in genere;	
	9. promuovere un servizio di prevenzione di tutte le cause	
	d'emarginazione, in particolare quelle connesse al fenomeno	
	delle tossicodipendenze, dell'alcolismo, del tabagismo, del	
	gioco d'azzardo, etc. e attuare, sia direttamente che tramite	
	le cooperative socie, iniziative di informazione e sensibiliz-	
	zazione dei cittadini e degli enti pubblici, sui problemi	
	dell'emarginazione; istituire attività di sensibilizzazione,	
	informazione e animazione nelle comunità locali entro la quale	
	operano le cooperative al fine di renderle più consapevoli e	
	disponibili all'attenzione ed alla accoglienza di persone in	
	stato di bisogno e di persone a rischio;	
	10. svolgere attività di studio e di ricerca	
	sull'emarginazione e le sue cause, con preciso riferimento e	
	collegamento alle realtà territoriali esistenti, tramite la	
	raccolta, l'elaborazione, lo studio di dati socio ambientali	
	ed interventi idonei mediante pubblicazioni, dibattiti e corsi	
	educativi, interviste in circoli, alla radio, alla televisione	
	ed in ogni luogo suscettibile di pubblica e privata sensibi-	
	lizzazione;	
	11. gestire sportelli, centri promozione e osservatori di una	
	permanente attività di studio, ricerca e prevenzione attorno	
	ai problemi culturali e sociali che interessano la collettivi-	

8 di 60

	ne in genere ed alcolisti che trovandosi in stato di bisogno,	
	in qualsiasi forma chieda di usufruirne. Intendendo per rein-	
	serimento non un acritico adeguamento ai modelli sociali vi-	
	genti, ma quale presa di coscienza dei problemi personali e	
	sociali e quale ricerca delle soluzioni non violente per ac-	
	crescere la propria persona e per eliminare le ingiustizie so-	
	ciali;	
	15. sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti le-	
	gislativi che riconoscano le cooperative di solidarietà socia-	
	le;	
	16. coordinare il rapporto con gli enti pubblici, le organiz-	
	zazioni sociali, sindacali e simili; attività di promozione e	
	rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle	
	persone deboli e svantaggiate e d'affermazione dei loro dirit-	
	ti;	
	17. svolgere in nome e per conto degli associati presso la	
	U.E., lo Stato Italiano, gli organi regionali, provinciali,	
	comunali, comunità montane e simili, gli istituti bancari, as-	
	sicurativi, previdenziali, società e gruppi finanziari e qual-	
	siasi altro ente pubblico e privato tutte le pratiche necessa-	
	rie per l'ottenimento dei contributi, dei finanziamenti dispo-	
	sti da Enti ed Organismi pubblici e privati interessati allo	
	sviluppo della cooperazione sociale, ed in genere di tutte le	
	agevolazioni previste dalle vigenti leggi, anche sull'edilizia	
	non di lusso;	

	18. provvedere alle operazioni di finanziamento necessarie per	
	il conseguimento dei propri scopi sociali e per gli scopi de-	
	gli associati alle quali la società può concedere anche la	
	propria garanzia;	
	19. organizzare attività di formazione, addestramento ed ag-	
	giornamento, qualificazione, riqualificazione, specializzazio-	
	ne e/o tirocini e stage per formazione universitaria e/o pa-	
	rauniversitaria, realizzate anche con l'ausilio della C.E.E.,	
	dello Stato, delle Regioni, di altri Enti Pubblici o privati,	
	dell'Università e del Fondo Sociale Europeo volte a stimolare	
	ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché le specifi-	
	che competenze e personalità dei soci, per operatori dei ser-	
	vizi socio-sanitari, sociali ed educativi e dei relativi in-	
	terventi, dirigenti tecnici e dipendenti degli associati e di	
	quanti partecipano all'attività delle cooperative e di terzi;	
	svolgere programmi di tirocinio e di propedeutica anche me-	
	diante l'esperienza e il congiungimento nelle realtà emargi-	
	nanti ed emarginate;	
	20. realizzare e gestire progetti finalizzati a studi su argo-	
	menti socio-sanitari, culturali, legislativi e didattici;	
	21. istituire borse lavoro, promuovere e gestire tirocini,	
	stages, work experiences, etc.;	
	22. istituire borse di studio, offrire un sostegno culturale	
	ed un sostegno materiale di tipo economico per stati di biso-	
	gno, povertà delle persone, soci e non, volontari, ospiti,	

	svantaggiati, e/o delle loro famiglie.	
	23. istituire e gestire scuole d'ogni ordine e grado integrate	
	ad attività educative o sociali o assistenza, tirocini forma-	
	tivi;	
	24. gestire centri di elaborazione dati utilizzando i più mo-	
	derni sistemi elettronici per la tenuta della contabilità del-	
	le imprese e fornire alle migliori condizioni economiche e di	
	qualità un servizio di elaborazione dati contabili e ammini-	
	strativi, necessario al buon funzionamento delle aziende e de-	
	gli enti associati;	
	25. gestire un centro di assistenza contabile ed amministra-	
	tiva, fiscale, legale , studio di nuove tecniche amministrati-	
	ve , rilevazione dei dati statistici, per soci e non, prov-	
	vedendo in particolare:	
	- la tenuta della contabilità generale,	
	- alla tenuta dei libri paga e matricola e di quanto altro	
	necessario per l'amministrazione del personale dipendente e/o	
	collaboratori degli associati e non;	
	- l'organizzazione informatica e l'elaborazione elettronica	
	di dati contabili forniti dalle associate e non, dalle asso-	
	ciazioni ed enti assimilati, mediante l'uso di mezzi e sistemi	
	elettronici, con riguardo ad ogni aspetto della loro attività	
	imprenditoriale, amministrativa, contabile, commerciale, sin-	
	dacale e del controllo gestionale, nonché la tenuta di ogni	
	scrittura, libro o registro pertinente alla attività esercita-	

12 di 60

	- la formazione tecnica, professionale e manageriale del per-	
	sonale dipendente delle associate e non;	
	- la effettuazione di riproduzioni eliografiche, fotocopie,	
	fotoriproduzioni e simili;	
	- la produzione e applicazione di procedure informatiche;	
	- la consulenza, elaborazione e gestione di progetti a finan-	
	ziamento provinciale, regionale, nazionale e comunitario;	
	- la creazione, organizzazione e gestione di programmi di for-	
	mazione continua tra più istituzioni e stati membri dell'Unio-	
	ne Europea ed extracomunitari anche con supporto delle tecno-	
	logie formative più avanzate; progettazione, realizzazione di	
	programmi di formazione professionale a livello europeo.	
	26. stipulare convenzioni con società o centri di elaborazione	
	dati, con centri di assistenza fiscale di cui al D.Lgs. n. 241	
	del 09.07.1997 e successive, con organizzazioni professionali	
	o singoli professionisti le cui prestazioni siano utili per il	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	27. collaborare allo studio, progettazione e realizzazione di	
	nuovi sistemi informatici, fornendo, a richiesta, la consulen-	
	za relativa all'introduzione dei più moderni sistemi; gestire	
	un ufficio Progetti per Bandi Europei, Nazionali e locali;	
	28. instaurare organici rapporti di collaborazione con compa-	
	gnie di assicurazione onde soddisfare adeguatamente le esigen-	
	ze assicurative degli associati;	
	29. svolgere servizi nel campo della consulenza aziendale con	

	particolare riferimento ai settori: sociale, amministrativo	
	finanziario, marketing, produzione e organizzazione in genere,	
	ricerca e selezione del personale;	
	30. gestire direttamente od in convenzione attività di consu-	
	lenza nel settore ambientale, nel settore della prevenzione e	
	sicurezza degli impianti e degli ambienti di lavoro, e in ma-	
	teria di tutela dei dati personali;	
	31. concedere prestiti, anticipazioni, avalli, fidejussioni,	
	garanzie nonché compiere qualsiasi atto o negozio di natura	
	finanziaria di qualunque genere, esclusivamente a favore dei	
	soci;	
	32. istituire, per i soci, servizi di idonea consulenza tecni-	
	ca, finanziaria e amministrativa e le operazioni di credito e	
	di investimento;	
	33. favorire ed assistere con appositi accordi i soci nelle	
	operazioni con enti e società di assicurazione, finanziarie,	
	di factoring e di leasing;	
	34. costituire fondi mutualistici integrativi e complementari	
	dell'assistenza sanitaria e del trattamento di pensione anche	
	mediante appositi accordi con enti mutualistici e assicurati-	
	vi;	
	35. sostituire la gestione parziale e/o totale del servizio	
	dietro richiesta del socio al quale è stato affidato il lavo-	
	ro;	
	36. realizzare, progetti finalizzati alla gestione di Case Fa-	

	miglia di ogni tipo, in particolare - - per donne e/o ragazze	
	madri con bambini e/o minori con problemi di dipendenza e non;	
	- per minori in genere per ogni tipo di emarginazione e biso-	
	gno;	
	37. realizzare, progetti finalizzati alla gestione di centri	
	diurni e residenziali d'accoglienza e socializzazione, comuni-	
	tà di recupero terapeutiche e pedagogiche residenziali e non,	
	attività di strada, per tossicodipendenti, diversamente abili,	
	alcolisti, gruppi di emarginati, ed altre forme di dipendenza	
	bisognosi di assistenza (tabagismo, gioco d'azzardo...); predi-	
	sporre gestire centri di accoglienza diurni e residenziali,	
	comunità di recupero e terapeutiche anche a bassa soglia di	
	accesso per soggetti emarginati, per i diversamente abili, co-	
	matosi, cerebrolesi, malati psichici etc. etc. ...	
	La comunità e il reinserimento, a favore anche delle fami-	
	glie, sono gestite utilizzando alla base soprattutto il me-	
	todo terapeutico denominato "Progetto Uomo" che prevede volon-	
	tariamente ore lavorative, scolastiche e educative d'ogni	
	tipo, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento	
	dello scopo sociale, educativo e terapeutico;	
	38. predisporre e gestire case di riposo, asili, comunità in	
	genere per madri e bambini, minori con problemi di dipendenze	
	e non, comunità e centri diurni per disabili fisici, psichici	
	e sensoriali , persone in stato di coma e malati psichici;	
	39. svolgere un servizio di creazione e animazione di realtà	

	comunitarie (di vita, alloggio, lavoro agricolo) per emargina-	
	ti e per tutte le fasce deboli in genere;	
	40. gestire programmi terapeutici d'abilitazione personale e	
	sociale per disadattati, tossicodipendenti e alcolisti;	
	41. istituire e gestire le attività d'animazione, di turismo ,	
	turismo scolastico e anche per gli anziani e soggetti diver-	
	samente abili, con fini didattici e culturali;	
	42. svolgere servizi domiciliari di assistenza, sostegno e ri-	
	abilitazione da fornirsi sia presso famiglie, sia scuole che	
	altre strutture di accoglienza; compiere forme di assistenza	
	sociale (alloggio notturno, buoni mensa, assistenza legale o	
	pensionistica);	
	43. realizzare, progetti finalizzati alla gestione di centri	
	d'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti senza fissa	
	dimora, residenziali e non, anche a bassa soglia d'accesso e	
	di pronto intervento;	
	44. promuovere e realizzare Centri diurni e anche serali per	
	gruppi di recupero o per soggetti a rischio, tossicodipenden-	
	ti, alcolisti e non; gruppi e colloqui con personale qualifi-	
	cato;	
	45. gestire e promuovere attività d'assistenza infermieristica	
	e sanitaria	
	46. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per lo	
	svolgimento dei servizi sociali utili in particolare con Enti	
	locali, UU.SS.LL., Case di Cura, Case di Riposo per anziani,	

	Istituti, Comunità, Pensionati, Case Famiglia, Centri Sociali	
	e di Medicina Sociale, Centri Diurni, Centri Sociali di educa-	
	zione permanente, Scuole Materne, Elementari e Medie, Carceri	
	Minorili, Case di Rieducazione, Centri di Rieducazione, Centri	
	di Disintossicazione, Centri d'Animazione del tempo libero,	
	Consultori Familiari, Centri d'assistenza per handicappati,	
	Provveditorato agli Studi, Enti Ospedalieri anche Psichiatri-	
	ci, Tribunale dei Minori, Prigioni Scuola, Istituti per	
	l'infanzia, Ministero di Grazia e Giustizia, Asilo nido, Assi-	
	stenza domiciliare;	
	47. istituire e gestire aziende agricole e laboratori artigia-	
	nali di ogni tipo per fini terapeutici, riabilitativi e rein-	
	serimento lavorativo e sociale;	
	48. gestire la conduzione di terreni in proprietà, in affitto,	
	in uso o comodato gratuito, provvedendo a migliorare, anche	
	con iniziative e gestioni associate l'incremento e la valoriz-	
	zazione delle produzioni agricole relative all'intero arco del	
	settore zootecnico e, quindi, all'allevamento e foraggi-	
	coltura, alla produzione e commercializzazione anche attraver-	
	so la trasformazione dei prodotti zootecnici con attrezzature	
	ed impianti volti a garantire una migliore qualità e più larga	
	quota di valore aggiunto derivante dal prodotto finito;	
	49. gestire il conferimento del bestiame, delle singole stalle	
	comuni e delle attrezzature quando ne è ravvisata la necessi-	
	tà; fermo restando che il Consorzio potrà adottare di volta in	

18 di 60

19 di 60

20 di 60

	61. gestire servizi civili di sorveglianza e custodia;	
	62. gestire attività industriali, commerciali, artigianali e	
	di servizi; gestire agenzie di pratiche auto e amministrative;	
	63. favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'atti-	
	vità lavorativa delle cooperative, gestendo la produzione, la	
	lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere sia	
	in proprio che in conto terzi, ivi compresi enti pubblici e	
	privati direttamente o tramite gare di appalto, licitazioni ,	
	ecc., nonché prodotti e servizi derivanti da attività sociale	
	ottenuta in appositi centri di lavoro sia di carattere arti-	
	gianale che non, anche attraverso l'associazione di rappresen-	
	tanze commerciali e l'apertura di centri di vendita e di as-	
	sistenza;	
	64. gestire laboratori e spazi vendita di generi alimenta-	
	ri/dolciari e non, sia al dettaglio che all'ingrosso, gestione	
	di bar, gelaterie, pasticcerie, trattorie, pizzerie, risto-	
	ranti, pensioni, attività turistico alberghiera in genere,	
	circoli, locali per il tempo libero e ricreativo, giochi, at-	
	tività di animazione, teatro, cinema etc.;	
	65. gestire l'autotrasporto e traslochi, per conto proprio,	
	per i soci che in conto terzi;	
	66. gestire servizi di trasporto rifiuti ingombranti quali:	
	mobili, arredi, elettrodomestici e indumenti usati e altri og-	
	getti e ogni altro tipo di materiali;	
	67. curare la manutenzione e l'amministrazione degli stabili;	

	68. gestire servizi di piccola manutenzione, carpenteria, pit-	
	turazioni, edilizia, lavori nel campo dell'impiantistica	
	elettrica idraulica e informatica;	
	69. acquistare, ricostruire, restaurare, vendere beni immobi-	
	li, prendere o concedere in affitto fabbricati e terreni a ca-	
	rattere agricolo, artigianale, commerciale, industriale, so-	
	ciale e civile, ad utilità dei soci e da assegnare agli stessi	
	in proprietà, a riscatto, in leasing ovvero in locazione e	
	sublocazione;	
	70. gestire l'attività di edizione, stampa e pubblicazione di	
	libri, riviste, periodici, esclusi i quotidiani, nonché di do-	
	cumentazione di indagini, ricerche scientifiche e culturali in	
	genere; pubblicare periodici diretti all'informazione sociale,	
	gestire tipografie, studi di grafica, scuole e servizi di in-	
	formatica, radio, TV, DVD, foto, videocamere, e ogni tipo di	
	strumenti per la comunicazione, per singoli e di massa;	
	71. prestare, direttamente od in convenzione, servizi di assi-	
	stenza tecnico informatica e telematica compresa la vendita	
	e/o noleggio di software, hardware e altri supporti informati-	
	ci;	
	72. svolgere attività editoriali connesse alla promozione de-	
	gli scopi sociali e delle attività delle cooperative; la co-	
	operativa può predisporre marchi e denominazioni sociali spe-	
	cifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodot-	
	ti; tali marchi e denominazioni possono essere concessi in	

	utilizzo, anche dietro corrispettivo, a terzi, preferibilmente	
	cooperative sociali od a consorzi tra cooperative sociali	
	aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto	
	degli specifici obblighi previsti dai regolamenti predisposti	
	dall'Organo amministrativo e adottati dalle delibere assem-	
	bleari;	
	73. il Consorzio potrà irrogare sanzioni nei confronti delle	
	cooperative sociali o dei consorzi tra cooperative che utiliz-	
	zano in modo non conforme marchi o denominazioni speciali con-	
	cessi in uso, in conformità a quanto previsto nel relativo	
	regolamento. Le sanzioni prefissate sono le seguenti: a) mo-	
	nito scritto; b) sospensione temporanea del diritto di utiliz-	
	zo dei marchi e denominazioni speciali; c) sanzioni economi-	
	che; d) divieto di utilizzo con obbligo di pubblicazione di un	
	comunicato stampa che pubblicizzi il divieto medesimo.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà com-	
	piere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natu-	
	ra immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale, finanzia-	
	ria e bancaria, contrarre mutui, concedere ipoteche, fideius-	
	sioni, operazioni di credito agrario con istituti a ciò auto-	
	rizzati, operazioni necessarie od utili alla realizzazione de-	
	gli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indiretta-	
	mente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costru-	

raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle norme che ne disciplinano il rispetto, in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1666, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 07 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 05 agosto 1981 n. 416, in tema d'imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 02 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività d'intermediazione mobiliare; del D.Lgs. 01 settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 26 legge 07 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia d'intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

L'attività potrà essere svolta in Italia, negli altri Paesi dell'Unione Europea ed in ogni altro Paese del mondo, nel rispetto delle normative vigenti.

	Il Consorzio potrà accettare donazioni e promuovere azioni di	
	fund-raising.	
	Il Consorzio potrà assumere, per deliberazione dell'Organo am-	
	ministrativo, interessenze e partecipazioni anche azionarie e	
	sotto qualsiasi forma, ivi comprese quelle previste	
	dall'articolo 18 della legge 72/83, in altre imprese coopera-	
	tive e società di capitale anche per azioni e/o responsabilità	
	limitata e partecipare alle loro attività, anche prestando	
	proprie fideiussioni ad altri organismi cooperativi.	
	Il Consorzio potrà dare adesioni a consorzi , ad enti ed orga-	
	nismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della	
	società, così come potrà ricevere partecipazioni, interessen-	
	ze, collaborazione effettiva economica e di sostegno sempre	
	negli ambiti e nei limiti previsti dalla legge 381/91 e se-	
	guenti.	
	Il Consorzio inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezio-	
	ne d'attività, disciplinata da apposito regolamento, per la	
	raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso	
	esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubbli-	
	co.	
	Il Consorzio potrà incentivare nei soci la promozione d'ogni	
	altra iniziativa con finalità sociali (casa-tempo libe-	
	ro.cultura-ecc.) allo scopo di elevarne le condizioni morali,	

	professionali, materiali di vita.	
	Il Consorzio potrà assumere mandati di rappresentanza con o	
	senza deposito di prodotti alimentari, tecnici, industriali ed	
	artigianali.	
	Il Consorzio potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologi-	
	co o per la ristrutturazione, per il ripristino o per il po-	
	tenziamento aziendale nonché adottare procedure di programma-	
	zione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992	
	n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà	
	altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e	
	nei limiti previsti dalla vigente normativa.	
	Per lo svolgimento dei propri scopi sociali il Consorzio si	
	avvarrà della prestazione d'opera dei propri soci e	
	d'eventuali volontari che presteranno la loro opera anche gra-	
	tuitamente o come scambio servizi; ma potrà altresì assumere	
	personale dipendente sia socio sia esterno da utilizzare	
	nell'esercizio del Consorzio qualora se ne presentino le esi-	
	genze.	
	L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni	
	indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo	
	le modalità ivi previste.	
	Il Consorzio potrà, inoltre, emettere strumenti finanziari ed	
	assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	

TITOLO III - SOCI COOPERATORI	
Articolo 5 - Soci cooperatori	
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
minimo stabilito dalla legge.	
Possono essere soci le persone giuridiche, tra quelle di se-	
guito indicate, che, non avendo interessi contrastanti con	
quelli della cooperativa, intendono concorrere e perseguire	
gli scopi sociali:	
a) le cooperative sociali o consorzi operanti nel territorio	
della Regione Toscana e Liguria;	
b) altre cooperative sociali o consorzi che intendano condivi-	
dere operativamente le finalità e le attività promosse dal	
consorzio nonché altre cooperative, enti e associazioni che,	
in relazione a programmi o progetti definiti e definibili, in-	
tendono realizzare con la cooperativa stabili sinergie opera-	
tive.	
Non possono essere soci cooperative od enti in stato di liqui-	
dazione o sottoposti a procedure concorsuali.	
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limi-	
tata all'ammontare della quota sottoscritta.	
Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	

degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

Articolo 6 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni e ai regolamenti legalmente adottati dagli organi sociali;

f) l'espressa e separata dichiarazione d'accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 40 e seguenti del presente statuto;

g) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la

	domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secon-	
	do criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutuali-	
	stico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione d'ammissione deve essere comunicata all'intere-	
	ssato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul li-	
	bro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda d'ammissione	
	e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda d'ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-	
	cadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del dinie-	
	go, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la qua-	
	le delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 7 - Obblighi del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	

	l'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa d'ammissione, a titolo di rimborso del-	
	le spese d'istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in	
	sede d'approvazione del bilancio su proposta dell'Organo ammi-	
	nistrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio deve essere comunicata, con lettera raccomandata	
	alla cooperativa, entro 10 (dieci) giorni.	
	Articolo 8 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, sciogli-	
	mento.	
	Articolo 9 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	al Consorzio. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi articoli 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento d'accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e il Consorzio, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento d'accoglimento della domanda.

Art. 10 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-

	ni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-	
	coltà dall'Organo amministrativo accordare al socio un termine	
	non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamen-	
	to del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di	
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	il Consorzio, senza l'esplicita autorizzazione dall'Organo am-	
	ministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione ai sensi di legge. Lo scioglimento del rapporto	
	sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutuali-	
	stici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dall'Organo amministrativo.	
	Articolo 11 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal-	
	l'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla	
	decisione del collegio arbitrale, regolato dagli articoli 40 e	

seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto al socio a mezzo raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 12 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del Consorzio e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del Codice Civile.

Il pagamento é effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 13 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 10, lettere	
	b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	Il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codi-	
	ce civile.	
	Il socio che cessa di far parte del Consorzio risponde verso	
	questo, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione ha avuto ef-	
	fetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza del Consorzio, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI	
	Articolo 14 - Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi a socio del Consorzio,	

	cooperative, consorzi ed Enti quali soci sovventori, di cui	
	all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 numero 59.	
	Articolo 15 - Conferimento e azioni dei soci sovventori	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (Euro	
	cinquecento) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni defi-	
	nito dal regolamento di emissione legato al progetto.	
	Articolo 16 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria	
	in occasione dell'emissione dei titoli, le azioni dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo ammini-	
	strativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
	il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al-	
	l'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso de-	
	ve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	Articolo 17 - Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria,	

con la quale devono essere stabiliti:	
a) l'importo complessivo dell'emissione;	
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto d'opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;	
c) il termine minimo di durata del conferimento;	
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;	
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea nella delibera d'emissione.	
I soci sovventori non possono esprimere più di un quinto dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.	
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	

	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-	
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci operatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che sono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del-	
	l'emissione dei titoli.	
	Articolo 18 - Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice ci-	
	vile, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso quando	
	sia decorso il termine minimo di durata del conferimento sta-	
	bilito dall'assemblea in sede d'emissione delle azioni a norma	
	del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-	
	ti i requisiti d'ammissione e le cause d'incompatibilità pre-	
	viste per i soci operatori.	
	TITOLO V - AZIONI DI PARTECIPAZIONE	
	Articolo 19 - Azioni di partecipazione cooperativa	
	Con deliberazione dell'assemblea, il Consorzio può adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito	
	dall'articolo 5 della Legge n. 59/1992.	
	In tal caso il Consorzio può emettere azioni di partecipazione	

	cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive	
	del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli	
	utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore al valore contabile delle ri-	
	serve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ul-	
	timo bilancio certificato e depositato presso il Ministero	
	delle Attività Produttive.	
	Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (Euro cinquecen-	
	to).	
	All'atto dello scioglimento del Consorzio, le azioni di parte-	
	cipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso	
	del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	L'assemblea, in sede di delibera d'emissione delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limi-	
	ti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi plurienna-	
	li approvati dall'assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle	

	azioni eventualmente rimaste inoptate.	
	Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spett-	
	ta una remunerazione massima maggiorata di 2 (due) punti ri-	
	spetto a quella dei soci cooperatori.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono ob-	
	bligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le moda-	
	lità e nei termini previsti in sede d'emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Articolo 20 - Assemblea speciale	
	L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazio-	
	ne cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili,	
	le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge e dal	
	presente statuto, è convocata dall'Organo amministrativo del	
	Consorzio o dal rappresentante comune, quando lo ritengano ne-	
	cessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo	
	dei possessori dei titoli.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possesso-	
	re un voto per ogni azione posseduta.	
	L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla	
	legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chie-	
	derne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con fa-	
	coltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione	

	delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli inte-	
	ressi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa	
	nei confronti del Consorzio.	
	Articolo 21 - Recesso	
	Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il dirit-	
	to di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di	
	durata delle azioni stabilito dall'assemblea in sede	
	d'emissione delle azioni medesime.	
	TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 22 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio del Consorzio è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresen-	
	tati da azioni del valore nominale di Euro 100.000,00 (cento-	
	mila)	
	Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non pos-	
	sono essere superiori ai limiti di legge;	
	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	- dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazio-	
	ne cooperativa;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 24.1 e con il valore delle azioni eventual-	
	mente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi	
	di soci deceduti;	

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formate con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento del Consorzio.

Il Consorzio ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Articolo 23 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso il Consorzio senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente, salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e il Consorzio deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art. 24 - Bilancio - Ristorni

24.1 - Bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centotanta) giorni qualora sia redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del Consorzio, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al

	30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i soci non cooperatori.	
	Il Consorzio può utilizzare le riserve divisibili per distri-	
	buire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima	
	prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente	
	e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non	
	cooperatori.	
	L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	solli soci finanziatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	24.2 - Ristorni	
	L'attribuzione del ristorno ai soci viene effettuata, su pro-	
	posta dell'Organo amministrativo, qualora lo consentano le ri-	

	sultanze dell'attività mutualistica, nel rispetto dei limiti e	
	delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle di-	
	sposizioni del presente statuto.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno.	
	La ripartizione del ristorno dovrà, in ogni caso, essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed i soci stessi.	
	Il ristorno, quando previsto, è ripartito tra i soci secondo i	
	criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati dal	
	Regolamento Interno (che terrà conto, ad esempio, della tipo-	
	logia dei servizi erogati dal Consorzio a favore dei soci)	
	salvo quanto disposto ai commi precedenti.	
	L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle ri-	
	spettive quote o con l'emissione di nuove azioni.	
	TITOLO VII - ORGANI SOCIALI	
	Articolo 25 - Organi	
	Il funzionamento della cooperativa è fondato sul rispetto del-	
	le funzioni deliberanti ed esecutive demandate dalle leggi e	
	dal presente statuto:	
	1. all'Assemblea dei soci;	
	2. al Consiglio d'Amministrazione;	
	3. al Comitato esecutivo;	
	4. al Direttore;	

	5. al Collegio Sindacale, se nominato;	
	6. all'Addetto al Controllo Contabile;	
	7) al Collegio Arbitrale	
	Articolo 26 - Assemblee	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata con avviso di ricevimento o altro mezzo, quale, e-mail	
	e fax, inviata 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, con-	
	tenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della	
	prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in	
	un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggio-	
	ranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nomina-	
	ti. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla di-	
	scussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficien-	
	temente informato.	
	Articolo 27 - Funzioni dell'assemblea	
	L'assemblea ordinaria:	
	- approva il bilancio e destina gli utili;	
	- delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sov-	
	ventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al pre-	
	cedente articolo 15, nonché sui voti spettanti secondo i con-	
	ferimenti;	

	- delibera sull'emissione delle azioni di partecipazione co-	
	operativa;	
	- approva, previo parere dell'assemblea speciale dei possesso-	
	ri di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato	
	d'attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali	
	sono state emesse le azioni medesime;	
	- procede alla nomina degli amministratori;	
	- procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente	
	del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato	
	al controllo contabile;	
	- determina la misura dei compensi da corrispondere agli ammi-	
	nistratori, ai sindaci (se nominati) ed al soggetto deputato	
	al controllo contabile (se nominato);	
	- approva i regolamenti interni;	
	- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci (se nominati);	
	- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
	petenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta l'anno nei tempi indicati al-	
	l'articolo 24.1.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli ammini-	

	stratori.	
	In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un proget-	
	to o di una relazione da essi predisposta.	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'articolo 2365	
	del codice civile.	
	Articolo 28 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordi-	
	naria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rap-	
	presentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea ordinaria, è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rap-	
	presentati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei vo-	
	ti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto	
	sociale, sul trasferimento della sede legale fuori dal Comune	
	d'appartenenza, l'assemblea straordinaria in seconda convoca-	

48 di 60

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
tante in bianco.	
Articolo 29 - Presidenza dell'assemblea	
L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-	
strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza	
anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stes-	
sa, col voto della maggioranza dei presenti.	
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
dato da un notaio.	
Articolo 30 - Consiglio di Amministrazione	
Il Consorzio è amministrato da un consiglio d'amministrazione	
composto di un numero variabile di consiglieri determinato, di	
volta in volta, dall'assemblea ma in ogni caso non inferiore a	
tre. Le persone eleggibili sono scelte tra quelle delegate	
dalle cooperative socie a rappresentarle in assemblea. La mag-	
gioranza dei componenti il consiglio d'amministrazione è scel-	
ta tra le persone indicate dalle cooperative associate. L'as-	
semblea può eleggere rappresentanze in seno al consiglio	
d'amministrazione tra le altre categorie di soci, mai in nume-	
ro superiore ai limiti di legge. L'Organo amministrativo non	
può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e	
scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli	
amministratori, secondo le disposizioni contenute nell'art.	

2383 c.c., sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea

in qualunque tempo.

L'Organo amministrativo elegge nel suo seno il presidente ed

il vice presidente.

Articolo 31 - Competenze e poteri dell'Organo amministrativo

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la

gestione del Consorzio, esclusi solo quelli riservati all'as-

semblea dalla legge.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-

tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo

2381 del codice civile, dei poteri in materia d'ammissione,

recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono

sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi

componenti con funzioni di amministratori delegati, oppure ad

un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti,

determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità

di esercizio della delega.

Ogni 120 (centoventi) giorni gli organi delegati devono rife-

rire all'Organo amministrativo ed al collegio sindacale (se

nominato) sul generale andamento della gestione e sulla sua

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior ri-

lievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate

dal Consorzio e dalle cooperative associate almeno per gli

aspetti correlati al Consorzio medesimo.

Rientra nei compiti del presidente convocare l'Organo ammini-

strativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Articolo 32 - Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax, o e-mail, da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 33 - Integrazione del consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori,

l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale (se nominato) il quale può compiere nel frattempo gli atti d'ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, il consiglio d'amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 34 - Compensi agli amministratori

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo (se nominato). Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale (se nominato) determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 35 - Rappresentanza

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza del Consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati. Le competenze, i diritti e i doveri degli amministratori delegati sono regolati dall'art. 2381 c.c.

L'Organo amministrativo può nominare direttori generali, istitutori, e procuratori speciali.

In caso d'assenza o d'impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o

	categorie d'atti, ad altri amministratori oppure ad estranei,	
	con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Articolo 36 - Comitato esecutivo	
	E' facoltà dell'Organo amministrativo delegare le proprie at-	
	tribuzioni ad un comitato esecutivo composto dal presidente,	
	dal vice presidente e da 1 a 3 consiglieri. Nel caso vi siano	
	più vice presidenti, questi costituiscono, assieme al presi-	
	dente, il comitato esecutivo.	
	I poteri del comitato esecutivo sono stabiliti con delibera	
	dell'Organo Amministrativo, in conformità a quanto stabilito	
	dall'art. 2381 del codice civile. Tali poteri devono essere	
	comunicati all'assemblea nella sua prima riunione.	
	Le deliberazioni del comitato esecutivo vanno annotate in ap-	
	posito libro verbali delle riunioni consiliari e devono essere	
	comunicate all'Organo amministrativo nella sua prima seduta.	
	Il comitato esecutivo risponde all'Organo amministrativo del	
	proprio operato.	
	Oltre ai poteri che gli sono conferiti dall'Organo amministra-	
	tivo, spetta al comitato esecutivo prendere deliberazioni	
	d'urgenza su argomenti d'ordinaria amministrazione che devono	
	essere sottoposti a ratifica nella prima seduta consiliare.	
	Articolo 37 - Direttore	
	Il direttore è nominato dall'Organo amministrativo verso il	
	quale risponde del proprio operato. Ha il compito di attuare	
	le direttive generali impartite dagli organi societari.	

	Il direttore partecipa con voto consultivo alle adunanze del-	
	l'Organo amministrativo. Da attuazione alle direttive generali	
	impartite dagli amministratori.	
	La deliberazione dell'Organo amministrativo che nomina, so-	
	spende, destituisce od accetta le dimissioni del direttore de-	
	ve essere notificata all'assemblea dei soci nella sua prima	
	riunione.	
	Articolo 38 - Collegio Sindacale	
	Qualora, per scelta o per obbligo di legge, si debba procedere	
	alla nomina del collegio sindacale esso si comporrà di tre	
	membri effettivi e di due supplenti, eletti conformemente alle	
	disposizioni contenute nell'art. 2397 del codice civile. Il	
	presidente del collegio sindacale è nominato dalla assemblea.	
	Resteranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data di	
	approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica.	
	Per il compenso ai sindaci si applicano le disposizioni previ-	
	ste dall'art. 2402 codice civile.	
	I poteri, i compiti e le responsabilità dei sindaci sono quel-	
	li fissati dalla legge.	
	Articolo 39 - Controllo contabile	
	Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o	
	da una società di revisione, a scelta dell'assemblea dei soci.	
	Resterà in carica per tre esercizi e scadrà alla data di ap-	
	provazione del bilancio relativo al terzo esercizio della ca-	

	rica.	
	L'assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla	
	società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a	
	tre esercizi.	
	L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di	
	controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato	
	presso la sede della società.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 - bis, comma 3	
	del codice civile l'assemblea potrà affidare il controllo con-	
	tabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.	
	I poteri, i compiti e le responsabilità del revisore addetto	
	al controllo contabile sono quelli stabiliti dalla legge.	
	TITOLO VIII - CONTROVERSIE	
	Articolo 40 - Clausola arbitrale	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modali-	
	tà di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci ed il	
	Consorzio che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	- le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	- le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o	
	nei loro confronti.	

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda d'adesione al Consorzio da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica d'amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 41 - Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 150.000,00 (con possibilità di rivalutazione annuale da parte della assemblea in base ai coefficienti Istat dell'esercizio di riferimento). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- tre, per le altre controversie.

Il collegio arbitrale è composto di tre membri tutti nominati, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

Qualora non si opti per la nomina del collegio arbitrale da parte del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede la nomina potrà essere affidata ad un Ordine professionale e/o alla Camera arbitrale istituita presso una Associazione di

	rappresentanza del movimento cooperativo.	
	La domanda d'arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono	
	dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli	
	diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzio-	
	ne dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto ter-	
	mine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.	
	35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario di-	
	sporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
	rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissa-	
	no, al momento della costituzione, le regole procedurali cui	
	si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-	
	te dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 42 - Esecuzione della decisione	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	

	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale cau-	
	sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei	
	suoi obblighi nei confronti del Consorzio o quando lasci pre-	
	sumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 43 - Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio nomina-	
	rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 44 - Devoluzione del patrimonio finale	
	In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di	
	azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore no-	
	minale, eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente arti-	
	colo 24.1, lettera c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59;	
	TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 45 - Regolamenti	

L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In ogni caso, i regolamenti saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Articolo 46 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c. sonoinderogabili e devono essere, di fatto, osservati:

1. E' vietata la distribuzione ai soci dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

2. Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita del Consorzio, né all'atto dello scioglimento del medesimo;

3. E' vietata di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

4. In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato nei limiti di legge ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31

60 di 60